

ISO 37001: LE NOVITA' IN TEMA DI CORRUZIONE

LA «RIFORMA ORLANDO»

L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 103/2017 HA INTRODOTTTO
IMPORTANTI MODIFICHE NORMATIVE AL:

- CODICE PENALE;
- CODICE DI PROCEDURA PENALE;
- ORDINAMENTO PENITENZIARIO.

ISO 37001: MODIFICA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

AD ESCLUSIONE DEL «TERMINE BASE» DI CUI ALL'ART. 157 C.P.,
VENGONO INTERESSATE DALLA RIFORMA LE NORME CONTENUTE
NEL CODICE PENALE RIFERITE:

- AL TERMINE DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE (ART. 158 C.P.);
- ALLA SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE (ART. 159 C.P.);
- ALL'INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE (ART. 160 C.P.).

ISO 37001: EFFETTI DELLA SOSPENSIONE E DELLA INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

PARTICOLARE ATTENZIONE MERITA LA MODIFICA SUBITA DAL COMMA 2,
ART. 161 C.P., IN QUANTO:

«SALVO CHE SI PROCEDA PER I REATI DI CUI ALL'ART. 51, COMMI 3BIS E 3QUATER C.P.P., IN NESSUN
CASO L'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE PUO' COMPORTARE L'AUMENTO DI PIU' DI UN
QUARTO DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE, DELLA META' PER I REATI DI CUI AGLI ARTT.
318, 319, 319TER E 319QUATER, 320, 321, 322BIS, LIMITATAMENTE AI DELITTI RICHIAMATI DAL
PRESENTE COMMA, E 640BIS, NONCHE' NEI CASI DI CUI ALL'ART. 99, CO. 2, DI DUE TERZI NEL CASO
IN CUI ALL'ART. 99, CO. 4, E DEL DOPPIO NEI CASI DI CUI AGLI ARTT. 102, 103 E 105»

ISO 37001: IN CONCLUSIONE

PER I REATI DI CUI AGLI ARTT. 318, 319, 319TER E 319QUATER, 320, 321, 322BIS E 640BIS, NONCHE' NEI CASI DI CUI ALL'ART. 99, CO. 2:

L'INCREMENTO "MASSIMO" DEL PERIODO PRESCRIZIONALE, CONSEGUENTE AL VERIFICARSI DI UNA CAUSA INTERRUPTIVA, VIENE INDIVIDUATO IN MISURA PARI ALLA METÀ DEL TEMPO NECESSARIO A PRESCRIVERE EX ART. 157 C.P., MENTRE ORDINARIAMENTE TALE AUMENTO È CONTENUTO IN UN QUARTO.

ISO 37001: D.LGS. 38/2017 «ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2003/568 GAI, RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO»

NOVITA' INTRODOTTE DAL PROVVEDIMENTO:

- RIFORMULAZIONE DEL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI DI CUI ALL'ART. 2635 C.C.;
- INTRODUZIONE DELLA NUOVA FATTISPECIE DI ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS);
- PREVISIONE DI PENE ACCESSORIE PER AMBEDUE LE FATTISPECIE;
- MODIFICA DELLE SANZIONI DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001 IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO.

ISO 37001: ART. 2635 C.C. «CORRUZIONE TRA PRIVATI»: NUOVA FORMULAZIONE

RISPETTO ALLA PREVISIONE ATTUALE RESTA INVARIATO IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO (RECLUSIONE DA 1 A 3 ANNI) MA CAMBIA LA CONDOTTA TIPICA DEL REATO:

LA CONDOTTA CONSISTE NEL SOLLECITARE O RICEVERE, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, PER SE' O PER ALTRI, DENARO O ALTRA UTILITÀ NON DOVUTI, O ACCETTARNE LA PROMESSA, PER COMPIERE O PROMETTERE UN ATTO IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL LORO UFFICIO O DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA'.

LA NUOVA FATTISPECIE È COSTRUITA IN TERMINI DI REATO DI MERA CONDOTTA, SENZA CIOÈ LA PREVISIONE DI UN EVENTO DI DANNO.

ISO 37001: ART. 2635BIS C.C. «ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI»

IL NUOVO ART. 2635-BIS INTRODUCE UNA FATTISPECIE CHE SI ARTICOLA IN DUE IPOTESI:

- 1) **OFFERTA O PROMESSA** DI DENARO O ALTRA UTILITA' NON DOVUTI AI SOGGETTI APICALI O AVENTI FUNZIONE DIRETTIVE IN SOCIETÀ O ENTI PRIVATI **FINALIZZATA AL COMPIMENTO O ALLA OMISSIONE DI UN ATTO IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALL'UFFICIO O DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA', QUANDO LA L'OFFERTA O LA PROMESSA NON SIA ACCETTATA;**
- 2) **SOLLECITARE PER SE' O PER ALTRI, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, UNA PROMESSA O DAZIONE DI DENARO O DI ALTRA UTILITA', PER COMPIERE O PER OMETTERE UN ATTO IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL LORO UFFICIO O DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTA', QUALORA LA SOLLECITAZIONE NON SIA ACCETTATA.**

IN AMBEDUE I CASI SI APPLICANO LE **PENE** PREVISTE PER LA CORRUZIONE TRA PRIVATI, **RIDOTTE DI UN TERZO.**

ISO 37001: ART. 2635TER C.C. «PENE ACCESSORIE»

IL NUOVO ART. 2635-TER PREVEDE, IN CASO DI CONDANNA PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI, L'INTERDIZIONE TEMPORANEA DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DI CHI ABBIA GIÀ RIPORTATO UNA PRECEDENTE CONDANNA PER IL MEDESIMO REATO O PER L'ISTIGAZIONE DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2635-BIS C.C.

ISO 37001: SANZIONI EX D.LGS. 231/01 PER IL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ex ART. 2635 C.C.

IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER ILLECITI DA REATO, NEI CASI PREVISTI DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2635 C.C., SI APPLICA LA SANZIONE PECUNIARIA DA 400 A 600 QUOTE, MENTRE PER L'ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DA 200 A 400 QUOTE.

ALLA SANZIONE PECUNIARIA SI SOMMANO LE SANZIONI INTERDITTIVE DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 231/2001: INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ; SOSPENSIONE O REVOCA DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI E EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI.

ISO 37001: IN CONCLUSIONE

NON VI E' DUBBIO CHE LE MODIFICHE LEGISLATIVE APPORTATE DAL D.LGS. 38/17, COSTITUISCANO UN AMPLIAMENTO ASSAI RILEVANTE DELL' AREA DI PUNIBILITA' DELLA FATTISPECIE CORRUTTIVA IN SEDE PRIVATISTICA.

ISO 37001: LA LEGGE N. 161/2017 (MODIFICA D.LGS. N. 159/2011)

HA INTRODOTTO:

«LE MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE DI CUI AL D.LGS. 159/2011, AL CODICE PENALE E DELLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI.

DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE».

ISO 37001: SOGGETTI DESTINATARI: ART. 1

L'ARTICOLO 1 DEL «NUOVO CODICE ANTIMAFIA», AMPLIA IL CATALOGO DEI POSSIBILI DESTINATARI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI.

IN PARTICOLARE: LE MISURE POSSONO ESSERE APPLICATE ANCHE A COLORO I QUALI, FUORI DEI CASI DI CONCORSO E FAVOREGGIAMENTO, SONO INDIZIATI DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 416BIS C.P., FINALIZZATO ALLA COMMISSIONE DI ALCUNI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 314, COMMA 1, 316, 316BIS, 316TER, 317, 318, 319, 319TER, 319QUATER, 320, 321, 322, 322BIS C.P.

ISO 37001: MISURE PATRIMONIALI: SEQUESTRO ART. 5.4 LEGGE N. 161/2017

PUO' ESSERE DISPOSTO IN VIA CAUTELARE IL SEQUESTRO DEI BENI DEI QUALI LA PERSONA, NEI CUI CONFRONTI È STATA PRESENTATA LA PROPOSTA, RISULTA POTER DISPORRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, QUANDO IL LORO VALORE RISULTI SPROPORZIONATO AL REDDITO DICHIARATO O ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA, OVVERO, QUANDO SULLA BASE DI SUFFICIENTI INDIZI SI ABBIA MOTIVO DI RITENERE CHE GLI STESSI SIANO IL FRUTTO DI ATTIVITÀ ILLECITE O NE COSTITUISCANO IL REIMPIEGO. IL SEQUESTRO NON PUÒ AVERE DURATA SUPERIORE AD UN ANNO E SEI MESI, MA PUÒ DURARE FINO A DUE ANNI IN CASO DI INDAGINI COMPLESSE E COMPENDI PATRIMONIALI RILEVANTI.

ISO 37001: L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE AZIENDE (ART. 34 riformato)

IN ALTERNATIVA, IL TRIBUNALE «NEL CASO IN CUI, A SEGUITO DELLE INDAGINI PATRIMONIALI SUL TENORE DI VITA, SULLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE, SUL PATRIMONIO E SULLE FONTI DI REDDITO DEL PROPOSTO, DEL CONIUGE, DEI FIGLI E DEI CONVIVENTI NEI 5 ANNI, OVVERO A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI PER VERIFICARE I PERICOLI DI COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SUSSISTANO SUFFICIENTI INDIZI PER RITENERE CHE IL LIBERO ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMPRESSE QUELLE DI CARATTERE IMPRENDITORIALE, POSSA AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DI PERSONE NEI CONFRONTI DELLE QUALI È STATA PROPOSTA UNA DELLE MISURE DI PREVENZIONE» PUO' DISPORRE LA GESTIONE GIUDIZIARIA DEI BENI, DI DURATA MASSIMA IN ANNI 3 E CON FACOLTA' DELL'INTERESSATO DI RICHIEDERNE LA REVOCA.

ISO 37001: LA CONFISCA (ART. 24 riformato)

IN VIA DECISORIA, PUÒ ESSERE DISPOSTA LA CONFISCA DEI BENI DI CUI LA PERSONA, NEI CUI CONFRONTI È INSTAURATO IL PROCEDIMENTO, NON POSSA GIUSTIFICARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA E DI CUI, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA FISICA O GIURIDICA, RISULTI ESSERE TITOLARE O AVERE LA DISPONIBILITÀ A QUALSIASI TITOLO IN VALORE SPROPORZIONATO AL PROPRIO REDDITO DICHIARATO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, O ALLA LORO ATTIVITÀ ECONOMICA, NONCHÉ DEI BENI CHE RISULTINO ESSERE FRUTTO DI ATTIVITÀ ILLECITE O NE COSTITUISCANO IL REIMPIEGO. IN OGNI CASO IL PROPOSTO NON POTRÀ GIUSTIFICARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA DEI BENI ADDUCENDO CHE IL DENARO UTILIZZATO PER ACQUISTARLI SIA PROVENTO O REIMPIEGO DI EVASIONE FISCALE.

ISO 37001: IN CONCLUSIONE

LA LEGGE N. 161/17, CON RIFERIMENTO AL REATO DI CORRUZIONE:

- **AMPLIA IL NOVERO DEI DESTINATARI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI;**
- **VELOCIZZA LE MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALE;**
- **RENDE PIÙ TRASPARENTE LA SCELTA DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI.**

ISO 37001: Legge n. 3/2019

In data 18 dicembre 2018, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge n. 3/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2019, avente ad oggetto la riduzione del tasso di corruzione sia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sia tra i privati.

Ma che cosa prevede la norma?

Il provvedimento interviene principalmente su due questioni:

- 1) **i reati contro la Pubblica Amministrazione;**
- 2) **la trasparenza nel finanziamento ai partiti.**

Legge n. 3/2019

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione, la Legge interviene sul:

- **Codice Penale:** inasprendo le pene;
- **Codice di Procedura Penale:** potenziando gli strumenti di indagine e di accertamento;
- **Codice Civile:** rendendo procedibile d'ufficio la corruzione tra privati;
- **Responsabilità 231/2001:** inasprendo le sanzioni che società ed imprese dovranno pagare a seguito dei vantaggi ottenuti dalle azioni corruttive dei responsabili. Nel catalogo dei reati presupposto è stato introdotto il reato previsto e punito dall'art. 346bis c.p. «Traffico di influenze illecite».

Legge n. 3/2019

La Legge prevede il rafforzamento del contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione che si articola in una serie di misure volte ad inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione e nel rendere più efficaci le indagini preliminari, oltre che limitare l'accesso dei condannati ai benefici carcerari.

Legge n. 3/2019

In caso di condanna per reato contro la P.A., infatti, sono aumentate innanzitutto le pene accessorie:

- l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'interdizione dai pubblici uffici divengono perpetue in caso di condanna superiore a due anni di reclusione (**c.d. «Daspo per i corrotti»**);
- la riabilitazione non produce effetti sulle pene accessorie perpetue: decorsi almeno 7 anni dalla riabilitazione, è prevista l'estinzione della pena accessoria perpetua quando il condannato abbia dato «prove effettive e costanti di buona condotta»;
- l'incapacità di contrattare con la P.A. è introdotta anche come misura interdittiva, che si applica all'imputato prima della condanna.

Legge n. 3/2019

Aumentano, inoltre, le pene per i reati di **corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p.** (la fascia edittale passa da 1-6 anni a **3-8 anni di reclusione**) e di **appropriazione indebita ex art. 646 c.p.** (dalla reclusione fino a 3 anni e multa fino a Euro 1032 si passa alla **reclusione da 2 a 5 anni e alla multa da 1.000 a 3.000 Euro**).

Il millantato credito (art. 346 c.p.) è abrogato come fattispecie autonoma di reato e la relativa condotta è ora inserita all'interno del delitto di **traffico di influenze illecite (art. 436bis c.p.)**.

Legge n. 3/2019

La **Legge n. 3/2019** (Nuova Legge Anticorruzione) ha introdotto tra i reati presupposto il reato:

Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli [319](#) e [319ter](#), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Legge n. 3/2019

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Legge n. 3/2019

È prevista poi una causa di non punibilità per chi collabora con la giustizia, purché vi sia confessione spontanea da parte dell'interessato prima di avere notizia delle indagini a proprio carico e comunque entro 4 mesi dalla commissione del reato.

I reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.) diventano procedibili d'ufficio.

Aumenta, inoltre, la durata delle sanzioni interdittive a carico di società ed enti responsabili ex D.Lgs. 231/01 per reati contro la P.A.

Legge n. 3/2019

Con una modifica degli **artt. 9 e 10 del Codice Penale**, si prevede la possibilità di perseguire i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione all'estero, senza necessità di richiesta del Ministero della Giustizia e in assenza di querela della persona offesa.

Anche sul fronte delle indagini penali sono introdotte misure per potenziare il contrasto alla corruzione.

Legge n. 3/2019

Si estende infatti la disciplina delle operazioni di polizia «sotto copertura» al contrasto di alcuni reati contro la P.A. (c.d. **Agente sotto copertura**).

In pratica, quindi, si potrà utilizzare l'agente provocatore, ossia una figura sotto copertura, che dovrebbe provocare un funzionario ad accettare una tangente, per poi incastrarlo. In sostanza, le già previste operazioni di polizia sotto copertura vengono estese al contrasto di alcuni reati contro la P.A. Come noto, l'agente sotto copertura non è punibile se, al solo fine di acquisire elementi di prova, mette in atto condotte che costituirebbero reato.

Legge n. 3/2019

Ancora, nei procedimenti per reati contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni è sempre consentito l'utilizzo delle intercettazioni, anche mediante dispositivi elettronici portatili (c.d. Trojan).

Si potranno perciò intercettare le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora attraverso i cosiddetti trojan. Viene abrogata infatti la norma che ne limitava l'uso solo quando vi era motivo di ritenere in corso l'attività criminosa.

Legge n. 3/2019

Sono, infine, previste modifiche all'ordinamento penitenziario nel senso che i condannati per alcuni reati contro la P.A. non potranno accedere ai benefici carcerari e alle misure alternative alla detenzione.

In buona sostanza, non saranno possibili l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione per i condannati per i reati contro la pubblica amministrazione come il peculato, la concussione e la corruzione.

Grazie dell'attenzione.

Training & Competences Certification

Via Gaetano Giardino 4 | 20123, Milano | Italy
+39 02 80691780 - 80691739 - 86968605 Office
formazione@certiquality.it

Seguici: www.certiquality.it | [Linkedin](#) | [Newsletter](#)